

TI_GERICHTE 30.2003.148 vom 19. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.148

FR: TI_GERICHTE 30.2003.148 du 19 août 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.148 del 19 agosto 2003

Volltext

Incarto n.30.2003.148/ROC/MAM

11829/001

Bellinzona

19 agosto 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 22 aprile 2003 presentato da

_____ , _____

contro

la decisione 11 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _____

viste _____ le osservazioni 29 aprile 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, _____;

letti ed esaminati _____ gli atti;

ritenuto _____ in fatto

A. Con decisione 11 aprile 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della Polizia cantonale, posto di _____ - relazionato ad un procedimento di multa disciplinare a _____ sensi degli artt. 1 e segg. LMD, conclusosi in data 17.11.2002, il sig. _____ non avendo ottemperato all'invito di pagamento della multa di cui alla posizione no. _____ dell'allegato 1 OMD entro il previsto termine di riflessione di 30 giorni - regolarmente intimato al ricorrente in data 10.12.2002 e avverso il quale questi con proprie osservazioni 24.12.2002 ha sostanzialmente negato ogni addebito, quanto precede riconfermato dallo stesso con sue nuove osservazioni 25.02.2003 formulate all'indirizzo del relativo rapporto di contro-osservazioni 4.02.2003 redatto dall'allora preposto agente di polizia app. _____), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _____, ha inflitto a _____, una multa di Fr. 250.-, oltre a tassa e spese di giustizia, per avere egli in data 31.08.2002 alle ore 11.00 in territorio di _____, località via _____, circolato alla guida del veicolo _____ omettendo di osservare un segnale luminoso. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell'art. 68 cpv. 1

OSS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale _____ è insorto con tempestivo ricorso 22 aprile 2003, postulandone l'annullamento per non avere egli commesso il fatto, e, subordinatamente, in applicazione del noto principio penale **in dubio pro reo**, stante, a sua detta, l'assenza di prove irrefutabili a suo carico.

C. Con sue osservazioni 29 aprile 2003, il competente Dipartimento propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCS, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia, laddove i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per quanto concerne i segnali luminosi l'art. 68 cpv. 1 OSS prescrive che la luce rossa significa **Fermata**.

3. Concretamente, i fatti rimproverati all'insorgente sono stati constatati da un agente della polizia cantonale. È ben vero che le constatazioni operate da un poliziotto non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Rientra, per contro, nel quadro delle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la conclusione delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

4. Nel caso di specie, l'agente accertatore ha stilato un circostanziato rapporto di contro-osservazioni, nel quale, in particolare, si legge: **si prendeva nuovamente contatto telefonico con il denunciato il quale, nel corso del colloquio, ammetteva nuovamente di essere l'autore dell'infrazione**. Per il rimanente il preposto agente di polizia ha confermato integralmente tutte le circostanze di fatto, tempo e luogo di cui al predetto rapporto di contravvenzione.

5. Vero è, d'altro canto, che il ricorrente nega nel modo più assoluto di avere mai proferito una simile ammissione di colpevolezza. Ma, vi è un ma. Appare infatti di meridiana evidenza come le precise circostanze descritte non possano certamente essere frutto di fantasia dell'agente, che, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni penali e amministrative, in particolare per ciò che ne è della sua presa di posizione circa l'ammissione di colpevolezza fornitagli oralmente dal denunciato nell'ambito della predetta intercorsa conversazione telefonica. Ora, una simile dichiarazione, nella denegata ipotesi in cui non corrispondesse al vero, risulterebbe talmente foriera e gravida di (nefasti) conseguenze per l'agente denunciante che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo ed incomprensibile non intravedere nella versione fornita dal rappresentante delle forze inquirenti un maggior grado di veridicità e fedefacenza, e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

6. Per contro e sempre in questo contesto, le argomentazioni addotte dall'insorgente, non sono liberatorie e non incrinano la credibilità della versione dell'appuntato _____,

ritenuto poi in particolare che lo stesso ricorrente a ben vedere non ha mai esplicitamente negato di essersi trovato a circolare con la propria vettura nelle surriferite circostanze di tempo e luogo e ritenuto poi inoltre che su esplicito invito delle competenti Autorità, questi compilò in data 5.09.2002 un questionario all'indirizzo delle forze inquirenti senza nulla eccepire circa il contenuto dello stesso che lo indicava come soggetto di una infrazione alla Legge in materia di circolazione stradale avvenuta proprio, guarda caso, all'ora e nel luogo di cui alla decisione impugnata. A mero titolo abbondanziale, si rilevi comunque come il ricorrente neppure abbia del resto ritenuto necessario, ai fini di dimostrare o quantomeno rendere verosimile la propria innocenza e/o il proprio eventuale mancato coinvolgimento personale nell'infrazione che qui ci occupa, dovere fare capo all'istituto di cui all'art. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, fra l'altro, egli avrebbe potuto addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio, ciò che, al contrario, questi ha manifestamente omesso.

7. Giusta l'art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con l'arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest'ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui all'art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell'art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare della pericolosità della manovra in questione (la quale, seppur astratta, risulta comunque essere ugualmente punibile: cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3a ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), ritiene peraltro equo confermare l'importo della multa a suo tempo inflitta a _____, ed ammontante segnatamente a Fr. 250.- (duecentocinquanta), confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamete commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge. Il ricorso va pertanto respinto con pedissequo accolto, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi richiamati gli artt. 3, 27 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, art. 68 cpv. 1 OSS, artt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 22 aprile 2003 è respinto.

§ Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 250.- (duecentocinquanta) inflitta con decisione 11 aprile 2003 dalla Sezione della Circolazione, _____, a _____, _____.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.00 sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

Sezione della circolazione, _____,

Luigi Allegrone, _____,

Il giudice:

Il segretario assessore:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.